

CONTROLLI E ISPEZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO DEI BAGAGLI E DEGLI EFFETTI PERSONALI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' MAFIOSA ART. 27 LEGGE 55/90

Norme di riferimento	Organo procedente	Documentazione	Garanzie di difesa	Utilizzabilità
art. 27 legge 55/90	Ufficiali ed Agenti di p.g.	Delle operazioni è redatto verbale integrale o riassuntivo complesso. Verbale riassuntivo semplice se vi è indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici oppure se l'atto ha contenuto semplice	Può assistere ma non ha diritto di essere preavvisato	Vedi note

La legislazione speciale preordinata a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità organizzata, di cui alla legge n. 55 del 1990 ed il traffico delle sostanze stupefacenti, di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, prescinde, evidentemente, dall'acquisizione di una notizia di reato e, come tale, prevede forme di vigilanza amministrativa "extraprocessuali".

In specie, l'art. 27 della citata legge 55, prevede la possibilità di procedere ad ispezioni di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, a determinate condizioni meglio in seguito indicate.

Con ciò, la norma in esame amplia i poteri di ispezione già riconosciuti agli organi di polizia dalla legge n. 152 del 1975 in tema di armi ed è da qualificarsi non tanto una attività di ispezione in senso tecnico quanto, piuttosto, come un atto generico di ricerca di cose pertinenti alla criminalità organizzata (D'Ambrosio-Vigna).

Ritenendo, taluno, questa pratica di polizia, come una vera e propria "perquisizione attenuata" (F. Focardi), se ne può riconoscere la natura processuale e dunque, la riconducibilità della medesima ad attività di p.g.: conseguendone, l'obbligatorietà di predisporre il relativo processo verbale su apposito modulo, da trasmettere al P.M. entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, con l'evidente scopo di essere convalidato, nonché la necessità di rendere noto al soggetto passivo le facoltà previste dall'art. 356 c.p.p.

Art. 27. LEGGE 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. GU n. 69 del 23-3-1990

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

COSA FARE COME FARE**Competenza dell'atto:**

- ✓ Ufficiali e agenti di P.G. (art. 27, comma 1, legge 55/90).

Diritto di difesa:

- ✓ Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.).

Condizione:

- ✓ Che siano in corso operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto di associazione mafiosa e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (416-bis, 648-bis, 648-ter, 628, comma 3, 629, comma 2, 689-bis e 630 c.p.);
- ✓ che vi sia fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenuti denaro e valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi.

Adempimenti della P.G.:

- ✓ Procedere all'atto soltanto in presenza delle condizioni suddette;
- ✓ il controllo può riguardare il mezzo di trasporto, i bagagli e gli effetti personali portati al seguito;
- ✓ in caso positivo, procedere al sequestro delle cose rinvenute indicando esattamente dove le stesse si trovavano e le eventuali dichiarazioni rilasciate dalla persona controllata (art. 354 c.p.p.);
- ✓ documentare l'atto, possibilmente, con rilievi fotografici (art. 354, comma 2, c.p.p.);
- ✓ l'esito positivo dell'operazione può comportare l'arresto della persona per cui dovranno essere compiuti gli atti conseguenti all'arresto a norma dell'art. 386 e ss.

Documentazione:

- ✓ Verbale integrale copia del quale deve essere consegnata all'interessato
- ✓ redigere eventuali verbali di sequestro e arresto (art. 386, comma 3, c.p.p.).

Termine di trasmissione:

- ✓ Immediatamente, o comunque entro 48 ore, allegato all'informativa (art. 27, comma 1, legge 55/90).

Organo destinatario:

- ✓ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove l'atto è stato eseguito per la convalida (art. 27, comma 1, legge 55/90, 352,4° co. c.p.p.).

Norme di riferimento:

- ✓ Art. 27 legge 55/1990.

Intestazione dell'Ufficio o Reparto

OGGETTO: **Verbale di controllo e ispezione** (art. 27 Legge 55/1990) di () di pertinenza di () nato a () il () residente in () via () tel. () attività lavorativa () identificato a mezzo di ().

L'anno () addì () del mese di () alle ore () in ().-

I sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. () effettivi presso () nel corso di un servizio di P.G. per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'art. 416-bis c.p. e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter dello stesso c.p. e di quelli indicati in tali articoli, danno atto che alle ore () odierne in località (), avendo fondato motivo di ritenere che potessero essere rinvenuti denaro, valori costituenti il prezzo della liberazione di (), persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi, hanno proceduto al controllo e all'ispezione di (mezzo di trasporto, bagaglio o effetto personale controllato) di pertinenza di () meglio in oggetto generalizzato/a.-

Il controllo ha dato il seguente esito ().-

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata all'interessato, una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di () per la convalida e l'altra conservata agli atti del nostro Ufficio.-----

Letto, confermato e sottoscritto -----

Firma della persona controllata

Firma dei verbalizzanti